VERBALE DI ACCORDO

Il 1 febbraio 2018 presso la sede di Confcommercio Verona

TRA

Confcommercio Verona rappresentata dal Presidente Paolo Arena, dal Direttore Generale Nicola Dal Dosso con l'assistenza di Moreno Festi

E

FILCAMS CGIL di Verona rappresentata dal Segretario Provinciale Floriano Zanoni
FISASCAT CISL di Verona rappresentata dal Segretario Provinciale Andrea Sabaini
UILTUCS UIL di Verona rappresentata dal Segretario Provinciale Barbara Marchini,

PREMESSO CHE

- l'art. 72, terzo comma, del vigente CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi stipulato in data 30 marzo 2015 da Confcommercio Imprese per l 'Italia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil ha previsto la facoltà, a favore del secondo livello di contrattazione, di raggiungere, in relazione a specifiche realtà territoriali ed aziendali ed alle particolari condizioni dei lavoratori, intese diverse in merito a quanto previsto in materia di durata della prestazione del rapporto a tempo parziale dal medesimo art. 72

- l'art. 11 del Contratto Collettivo Provinciale di lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi della provincia di Verona del 1 febbraio 2018, in attuazione della facoltà indicata al punto precedente, ha attribuito alla Commissione Paritetica Provinciale dell'Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona il compito di autorizzare, in conformità a specifiche linee guida individuate dalle parti e tramite apposito parere di conformità, intese diverse in merito a quanto previsto in materia di durata della prestazione dei rapporti di lavoro a tempo parziale dal predetto art. 72 CCNL

- in tale contesto le parti intendono operare al fine di favorire la regolare occupabilità e fornire una risposta adeguata a specifiche realtà territoriali ed aziendali ed alle particolari condizioni dei lavoratori, attraverso l'utilizzo di rapporti di lavoro definiti contrattualmente, di particolari figure di lavoratori in relazione a specifiche esigenze lavorative, organizzative e produttive aziendali, finalizzate al miglioramento dei livelli di efficienza e competitività delle imprese

TRA LE PARTI SI CONCORDA QUANTO SEGUE

1. per i soggetti indicati al seguente punto 2., da impiegare nei casi e per le motivazioni indicati al successivo punto 3., la durata della prestazione lavorativa ridotta del rapporto di lavoro a tempo parziale viene fissata in misura non inferiore a quattro ore settimanali in turno unico, fatta salva la figura dell'addetto alle pulizie di 7° livello per la quale la prestazione minima settimanale viene fissata in misura non inferiore ad un'ora.

2. La durata minima prevista al precedente punto potrà riguardare i seguenti soggetti:
- disoccupati, inoccupati o percettori di ammortizzatori sociali
- lavoratori occupati con contratto a tempo parziale presso altro datore di lavoro
- studenti
- giovani fino a 29 anni compiuti
- soggetti con particolari esigenze di conciliazione vita e lavoro.

3. La durata minima prevista al punto 1., per i soggetti indicati al precedente punto 2., potrà essere attuata nei casi seguenti:
- conciliazione vita e lavoro
- intensificazione stagionale e/o ciclica in aziende ad apertura annuale
- periodi connessi a festività religiose o civili nazionali o estere
- imprese site in località a prevalente vocazione turistica così come definite all'art. 12 del Contratto Collettivo Provinciale di lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi della provincia di Verona del 25 gennaio 2018
- periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni

- periodi interessati da iniziative promozionali e/o commerciali
- rotazione del personale anche ai fini di una ottimale gestione di ferie, permessi, riposi ecc.
- picchi di lavoro nei fine settimana o infrasettimanali
- altre ipotesi da individuare con specifico accordo delle parti che sottoscrivono il presente accordo.

4. Le aziende che intendono avvalersi di quanto previsto dal presente accordo dovranno presentare apposita domanda, utilizzando la modulistica allegata, alla Commissione Paritetica Provinciale dell'Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona, la quale esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto a quanto previsto dal presente accordo.

5. In ossequio a quanto previsto dall'art. 11 del Contratto Collettivo Provinciale di lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi della provincia di Verona del 1 febbraio 2018 il presente accordo potrà essere applicato unicamente dalle aziende che applicano integralmente il CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi stipulato in data 30 marzo 2015 da Confcommercio Imprese per l 'Italia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e gli Accordi Integrativi Provinciali vigenti per la provincia di Verona.

6. Le parti stipulanti effettueranno verifiche periodiche finalizzate alla corretta applicazione delle linee guida e degli intenti che hanno determinato il presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto

CONFCOMMERCIO VERONA

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTUCS UIL

Allegato

Spett.le COMMISSIONE PARITETICA PROVINCIALE
c/o Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della Provincia di Verona
Via Sommacampagna, 63/h - 37137 Verona
tel. 045.8621836 - fax 045.8625207 - mail info@entebilaterale.vr.it

Oggetto: "parere di conformità" per durata prestazione lavorativa ridotta per rapporti di lavoro a tempo parziale ex art. 11 del Contratto Collettivo Provinciale di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della Distribuzione e dei servizi della provincia di Verona del 1 febbraio 2018 ed accordo sindacale del 1 febbraio 2018

Il/la sottoscritto/a nella sua qualità di

Dell'Azienda C.F

con sede in Via

Comune CAP Prov.....

Tel fax e-mail

esercente attività di

chiede

a codesta spett.le COMMISSIONE PARITETICA PROVINCIALE il **"parere di conformità"**, previsto dall' art. 11 del Contratto Collettivo Provinciale di lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi della provincia di Verona del 1 febbraio 2018 per l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo parziale con:

il sig., nato a....., il, residente in, via, C.F.,

qualifica, orario settimanale ore .

A tale fine l'azienda dichiara:

- di applicare il C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del terziario della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto da Confcommercio Imprese per l'Italia e Filcams CGIL Fisascat CISL e UilTuCS UIL rinnovato il 30 marzo 2015;
- di applicare il C.C.P.L. per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi della provincia di Verona rinnovato il 1 febbraio 2018;
- che È/ Non E' iscritta all'Associazione datoriale Confcommercio di Verona;
- che È/Non E' aderente all'Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della Provincia di Verona;
- che si trova nella condizione di procedere all'assunzione con rapporto di lavoro a tempo parziale per il seguente caso che rientra tra quelli previsti dalle linee guida individuate nell'accordo sindacale del 1 febbraio 2018 intervenuto tra Confcommercio Verona, Filcams CGIL di Verona, Fisascat CISL di Verona e UilTuCS Uil di Verona:

 ----------;

- che il lavoratore da assumere rientra in una delle categorie previste dal predetto accordo sindacale in quanto specificamente si trova nella condizione di:

 ------ come risulta dalla documentazione che viene esibita.

Data

.....

(timbro e firma)

Ai fini di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 si comunica che i dati personali forniti con la presente scheda sono trattati con strumenti elettronici ed archiviati anche in forma cartacea da ENTE BILATERALE del COMMERCIO e SERVIZI della PROVINCIA DI VERONA (titolare del trattamento con sede a Verona- Via Sommacampagna 63/h) al fine di esprimere il parere di conformità previsto dall'art.11 del Contratto Collettivo Provinciale di lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi della provincia di Verona del 1 febbraio 2018. Il parere suddetto prevede il coinvolgimento dei sindacati dei lavoratori e delle imprese (meglio identificati in calce alla scheda medesima) componenti la "commissione paritetica provinciale" ai quali i dati saranno quindi comunicati proprio al fine di consentire la formulazione del parere di conformità. I dati non saranno in alcun modo diffusi. I dati richiesti sono necessari ad identificare l'azienda nonché la fattispecie e la natura del contratto a tempo parziale, l'incompleta compilazione della scheda non permetterà alla commissione paritetica di esprimere il richiesto parere. L'interessato potrà far valere i diritti di cui agli articoli 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003 direttamente al titolare del trattamento. Con la sottoscrizione apposta in calce si esprime il consenso al trattamento dei dati forniti ivi compreso quello relativo all'eventuale iscrizione dell'interessato alla Confcommercio, che costituisce un dato di natura sensibile il cui trattamento è subordinato a specifico consenso.

Firma per consenso _____

Spazio riservato alla Commissione Paritetica Provinciale
Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della Provincia di Verona

Prot. n. del

La Commissione Paritetica Provinciale, in relazione alle condizioni sopra esposte dall'azienda, in virtù di quanto previsto dall'art. 11 del Contratto Collettivo Provinciale di lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi della provincia di Verona del 1 febbraio 2018

RILASCIA " *PARERE DI CONFORMITA'* "

CONFCOMMERCIO – Imprese per l'Italia

.....

.....

Verona, lì.....

FILCAMS - CGIL

.....

FISASCAT – CISL

.....

UILTUCS - UIL

.....

Il Parere di conformità sopra approvato ha validità 90 giorni dalla data di rilascio

In caso di mancato possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dall'art. 11 del Contratto Collettivo Provinciale di lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi della provincia di Verona del 1 febbraio 2018, il presente parere perderà ogni efficacia.

Il Presente modello deve essere conservato a cura dell'azienda

CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA VERONA

CGIL FILCAMS

CISL FISASCAT

UIL UILTuCS